

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

1. Quadro normativo di riferimento

La valutazione periodica e finale degli studenti dell'Istituto è effettuata nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a:

- Legge 1° ottobre 2024, n. 150 e relativi regolamenti attuativi per la secondaria di secondo grado;
- DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione);
- Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 (sospensione del giudizio nella scuola secondaria di II grado);
- Art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 (obbligo di frequenza e deroghe);
- Ulteriori integrazioni normative emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2. Valutazione finale e tipologie di giudizio

Al termine di ciascun anno scolastico, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, esprime il giudizio nei confronti di ciascun alunno sulla base dei risultati disciplinari, del comportamento e della frequenza, secondo le tipologie seguenti:

2.1 Ammissione

È deliberata l'ammissione alla classe successiva per gli studenti che

- hanno assolto l'obbligo di frequenza (art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 (obbligo di frequenza e deroghe);
- raggiungono almeno la sufficienza ($\geq 6/10$) in tutte le discipline;
- hanno conseguito gli obiettivi minimi di conoscenze, abilità e competenze previsti dal curriculum di istituto;
- presentano una valutazione del comportamento conforme a quanto previsto dalla Legge n. 150/2024.

2.2 Sospensione del giudizio

Ai sensi dell'O.M. n. 92/2007, il Consiglio di Classe dispone la sospensione del giudizio per gli studenti che presentano una o più carenze formative non gravi e che possono raggiungere gli obiettivi previsti attraverso: interventi didattici di recupero organizzati dall'Istituto o studio personale.

Lo studente dovrà sostenere verifiche finali prima dell'avvio del successivo anno scolastico.

L'integrazione dello scrutinio finale si conclude con una delibera di ammissione o non ammissione.

2.3 Non ammissione

La non ammissione è deliberata quando:

- non sono stati raggiunti gli obiettivi formativi e le competenze richieste;
- persistono insufficienze gravi o diffuse che non consentono allo studente di affrontare proficuamente il percorso educativo successivo;
- lo studente non ha assolto l'obbligo di frequenza, totalizzando un numero di assenze superiore al limite previsto, salvo deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (art. 14, c. 7).
- Se la valutazione del comportamento è inferiore a 6/10, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato
- La delibera di non ammissione è collegiale motivata e riportata a verbale.

3. Valutazione del comportamento (Legge n. 150/2024)

3.1 Modalità di valutazione:

(Vedi Criteri di attribuzione del voto di condotta e relativa griglia)

3.2 Esiti connessi alla valutazione del comportamento

- Se la valutazione del comportamento è inferiore a 6/10, il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.
- Se la valutazione è pari a 6/10, il Consiglio di Classe dispone la sospensione del giudizio, assegnando allo studente un elaborato critico sulla cittadinanza attiva e solidale (per le modalità vedi allegato criteri di valutazione del comportamento)

La mancata presentazione o valutazione insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva

3.3 Comportamento e credito scolastico

Per effetto della Legge n. 150/2024, il punteggio massimo di credito scolastico all'interno della fascia di merito potrà essere riconosciuto esclusivamente in presenza di un voto di comportamento pari o superiore a 9/10.

Qualora un alunno, con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno, venga ammesso all'anno successivo, nella seduta dello scrutinio di fine agosto, gli verrà attribuito il punteggio minimo della banda; (per differenziarlo da colui che è stato promosso a giugno senza debiti)